

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, LI VIGNI, TOMASSINI, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA, MENCHINELLI, PELLICANO', RAIA e VENTURI Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1971

Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 153 del 30 aprile 1969, il problema della riforma pensionistica ha fatto un significativo passo avanti rispetto alle posizioni di partenza, soprattutto con l'acquisizione del principio dell'agganciamento della pensione alle retribuzioni per i futuri pensionati.

Ma, come rilevò allora il nostro Gruppo nel dibattito, le soluzioni date discriminavano una grande parte di lavoratori pensionati: quelli ancorati al trattamento minimo e quelli delle pensioni contributive.

Ne conseguì, come fu facile prevedere, un profondo malcontento, che ha portato a ripetute manifestazioni di protesta indette dai Sindacati e alla presentazione al Presidente del Consiglio della grande petizione popolare dell'estate 1970 sottoscritta da 2 milioni di lavoratori pensionati, con la quale si chiedeva il completamento della riforma pensionistica, che eliminasse le ingiustizie e le sperequazioni prodotte dalla leg-

ge n. 153, con particolare riferimento ai minimi insufficienti, alla rivalutazione delle pensioni contributive, alla scala mobile per le pensioni collegata agli incrementi salariali, eccetera.

Tali ingiustizie e sperequazioni risultano oggi ancor più aggravate, se si tiene conto che gli incrementi salariali intervenuti nel frattempo, per effetto delle grandi lotte operaie, hanno ulteriormente dilatato lo squilibrio fra il trattamento minimo pensionistico e il livello medio delle retribuzioni.

Se a ciò si aggiunge il forte aumento del costo della vita registrato dal gennaio 1969, solo in minima parte e con ritardo compensato dal congegno di scala mobile esistente, ne risulta uno stato di disagio crescente e insostenibile per milioni di pensionati, a cui occorre porre urgente rimedio.

A questo vuol servire il presente nostro disegno di legge che qui di seguito illustriamo nel suo articolato.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 1, al primo comma, proponiamo che i trattamenti minimi di pensione per i lavoratori dipendenti, attualmente ancora diversificati tra titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età e coloro che siano di età inferiore, vengano invece unificati.

Circa l'ammontare del minimo di pensione riteniamo sia giunto il momento di attuare il principio più volte enunciato (e già realizzato per le pensioni retributive a partire dal maggio 1968) di commisurare anche questo trattamento pensionistico ai salari e alla loro dinamica.

Ecco perchè proponiamo che il minimo sia ancorato al 35 per cento della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria.

Col secondo comma dell'articolo 1 proponiamo che i minimi per gli iscritti alle gestioni speciali coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti siano elevati a lire 30 mila mensili con il proposito di arrivare presto alla parificazione di trattamento con i lavoratori dipendenti.

Con l'articolo 2 intendiamo cancellare un trattamento che è risultato discriminatorio per i pensionati che, andati in pensione prima del maggio 1968, si sono visti calcolare la pensione con il vecchio sistema contributivo.

Con l'articolo 3 il nostro disegno di legge vuol modificare il disposto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, circa la perequazione automatica delle pensioni, sostituendo al criterio dell'indice di aumento del costo della vita quello relativo all'aumento percentuale sulla retribuzione media mensile dei lavoratori del settore industriale.

Con l'articolo 4 si introduce il principio della corresponsione ai titolari di pensione degli assegni familiari non solo nella stessa misura, ma anche con le modalità previste per i lavoratori dell'industria, in modo da garantire gli assegni anche per gli ascendenti e collaterali.

L'articolo 5 affronta la questione relativa all'ammontare delle pensioni sociali che i proponenti ritengono possano venire aumentate anno per anno a partire dal gennaio 1972.

Con l'articolo 6 si intende sanare una palese situazione di ingiustizia che si è deter-

minata per i lavoratori titolari di pensione di invalidità che hanno continuato l'attività lavorativa.

Con l'articolo 7 si afferma il diritto alla pensione di reversibilità per l'uomo, indipendentemente dalla condizione di « inabilità a proficuo lavoro » richiesta dalla legislazione vigente.

I maggiori oneri annuali derivanti dal nostro disegno di legge si possono così riassumere:

onere per unificazione ed elevazione dei minimi per i pensionati già lavoratori dipendenti (articolo 1, primo comma)	L. 390 miliardi
oneri per elevazione minimi lavoratori autonomi (articolo 1, secondo comma)	» 198 »
oneri per aumento pensioni contributive (articolo 2)	» 148 »
oneri per trattamento assegni familiari (articolo 4)	» 5 »
oneri per aumenti pensioni sociali (articolo 5)	» 21 »
oneri per revisione criteri pensione invalidità (articolo 6)	» 8 »
per un totale di	L. 770 miliardi

Per fronteggiare questi oneri si propone una serie di misure che vanno dal riproporzionamento del contributo del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti al fondo sociale, dato che la dinamica del monte salari è risultata superiore a quella preventivata, sicchè alla fine del 1971 il fondo sociale avrà un avanzo di circa 25 miliardi anzichè un disavanzo di 254 miliardi, al ripristino del blocco degli accantonamenti per riserve legali da parte del fondo pensioni lavoratori dipendenti (e a questo proposito è possibile e necessaria anche una immediata e parziale utilizzazione di tali riserve). Si propone inoltre l'aumento della contribuzione a carico dei datori di lavoro nel settore agri-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo per i lavoratori dipendenti e un contributo dello Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come si verifica per i fondi dei lavoratori autonomi.

A tutto ciò si devono poi aggiungere le somme che verranno acquisite attraverso l'intensificazione della lotta alle evasioni contributive.

Onorevoli senatori, il Gruppo del PSIUP ha inteso porre concretamente alla vostra

attenzione questa proposta a favore dei lavoratori pensionati del nostro paese, nella certezza di contribuire in modo positivo ad un ulteriore passo in avanti sul cammino della sicurezza sociale. Riteniamo di aver così raccolto la voce e le esigenze di larghe categorie di masse popolari che attendono dal legislatore provvedimenti atti a portare giustizia e fiducia per le loro esigenze di vita e di progresso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sono unificati ed elevati ad un importo pari al 35 per cento della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali sono elevati a lire 30.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate anteriormente alla data del 1° maggio 1968, sono aumentate in misura pari alle seguenti percentuali a fianco di ciascun periodo indicate:

pensioni liquidate precedentemente al 1952: 40 per cento;

pensioni liquidate nel 1952: 38 per cento;

pensioni liquidate nel 1953: 36 per cento;

pensioni liquidate nel 1954: 34 per cento;

pensioni liquidate nel 1955: 32 per cento;

pensioni liquidate nel 1956: 30 per cento;

pensioni liquidate nel 1957: 28 per cento;

pensioni liquidate nel 1958: 26 per cento;

pensioni liquidate nel 1959: 24 per cento;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensioni liquidate nel 1960: 22 per cento;

pensioni liquidate nel 1961: 20 per cento;

pensioni liquidate nel 1962: 18 per cento;

pensioni liquidate nel 1963: 16 per cento;

pensioni liquidate nel 1964: 14 per cento;

pensioni liquidate nel 1965: 12 per cento;

pensioni liquidate nel 1966: 10 per cento;

pensioni liquidate nel 1967: 8 per cento;

pensioni liquidate nel periodo tra il 1° gennaio 1968 e il 30 aprile 1968: 6 per cento.

Art. 3.

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ivi compreso il trattamento minimo, con effetto dal 1° gennaio 1972, sono annualmente aumentati, al netto degli assegni familiari, in misura pari all'aumento percentuale che si verifica nel corso di ogni anno sulla retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria.

La percentuale media di aumento di cui al precedente comma è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 ai titolari delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i titolari del trattamento minimo, aventi carico di famiglia, spettano gli assegni familiari nella stessa misura e con le stesse modalità e norme previste per i lavoratori dell'industria.

Gli assegni familiari spettano altresì agli orfani contitolari di pensione di reversibilità.

Art. 5.

Le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono annualmente perequate nelle misure e nei tempi sottoindicati:

con decorrenza 1° gennaio 1972	L. 14.000
con decorrenza 1° gennaio 1973	» 16.000
con decorrenza 1° gennaio 1974	» 18.000
con decorrenza 1° gennaio 1975	» 20.000
con decorrenza 1° gennaio 1976	» 22.000

Art. 6.

I titolari di pensioni per invalidità liquidate precedentemente al 1° maggio 1968, che abbiano successivamente continuato la attività lavorativa, hanno diritto alla riliquidazione della pensione col sistema retributivo previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 238, e successive modificazioni, all'atto di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Art. 7.

Il quinto comma dell'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è soppresso.

Art. 8.

Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:

- 1) con il riproporzionamento del contributo del fondo pensioni lavoratori dipendenti al fondo sociale, di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903;
- 2) con un contributo dello Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti di lire 450 miliardi annue per gli anni dal 1972 al 1975;
- 3) con un aumento dal 3 al 6 per cento a carico dei datori di lavoro del contributo pensioni nel settore agricoltura per i lavoratori dipendenti;
- 4) con il blocco per 5 anni degli accantonamenti delle riserve legali previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dal regio decreto-legge istitutivo dell'INPS 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 1.800 miliardi, del contributo dello Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti per gli anni dal 1972 al 1975 compreso, si provvederà con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il contributo a carico dei datori di lavoro dovuto al fondo pensioni dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 31 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, viene fissato a partire dal 1° gennaio 1972 nella misura del 6 per cento delle retribuzioni lorde.